CAMERA DEI DEPUTATI N. 1821

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata l'8 marzo 1973

Iscrizione con privilegio generale ed anteriore ad ogni altro dei crediti per mercedi arretrate e per le liquidazioni dei dipendenti di aziende dichiarate fallite

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si ripete questa giusta proposta già presentata nell'altra legislatura, decaduta per scioglimento delle Camere.

Si ripetono altresì le considerazioni che la giustificavano allora e la giustificano anche oggi.

Non è in questa sede che si deve fare una analisi particolare per stabilire se il fallimento delle aziende dipenda da incapacità o avventatezza degli imprenditori o sia da imputarsi a cause umanamente non prevedibili.

In questa sede interessano solo le conseguenze e queste sono sempre le stesse: i primi a farne le spese e subirne i peggiori contraccolpi sono i lavoratori che vedono vanificarsi mesi ed anni di sudato lavoro. Un danno gravissimo che si somma quasi sempre allo spettro della disoccupazione.

Occorre quindi non solo preoccuparsene ma incominciare a fare qualche cosa. Questo qualche cosa potrebbe essere appunto lo stabilire un diverso assetto giuridico delle priorità in caso di procedure fallimentari.

Un provvedimento legislativo come quello che si propone trova il suo fondamento nella nostra Costituzione (articoli 1, 35, 36 e 38) ed un valido, prezioso e significativo precedente nell'articolo 4 del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, modificato dal regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823. In tale norma si stabilisce che i crediti risultanti dal contratto di arruolamento degli equipaggi marittimi e di altre persone imbarcate hanno una collocazione privilegiata immediatamente successiva alle spese di giustizia e prima di ogni altro grado di privilegio.

Perché un così diverso trattamento tra chi presta la propria opera di lavoro a bordo delle navi e chi lavora invece in officine o opifici a terra ? La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di eliminare tale stridente contrasto e dare una corretta interpretazione ai princìpi della Costituzione in questa delicata materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I crediti per mercedi arretrate e per le liquidazioni dei dipendenti di aziende fallite trovano la loro collocazione nelle procedure fallimentari subito dopo le spese di giustizia con privilegio speciale e generale anteriore ad ogni altro.

La presente disposizione di legge abroga e sostituisce ogni altra in materia.